

di soggetti, a vario titolo coinvolti nel fatto criminoso al fine di compararla con analoghi risultati ottenuti da materiale biologico repertato sul luogo del fatto di reato ovvero in altro luogo ad esso comunque in qualche modo collegato.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce l'effetto di rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni montanti del terrorismo, della immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale. Le disposizioni in essa contenute rendono, infatti, possibile lo scambio di informazioni concernenti dati informatici relativi a impronte digitali e dati genetici (DNA), con correlativa predisposizione di un livello adeguato di protezione dei dati medesimi da parte del paese contraente destinatario.

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce, altresì, l'effetto di non rendere più necessario, per l'individuazione del profilo genetico di un individuo, il prelievo ematico - forzoso nel caso in cui il soggetto non presti il proprio consenso - potendo essere sufficiente il prelievo di peli, capelli o saliva, qualora tale accertamento sia ritenuto "assolutamente indispensabile per la prova dei fatti" e si proceda per un delitto punito con la pena dell'ergastolo ovvero per un delitto non colposo punito con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. Senza trascurare comunque l'importanza della istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria in cui inquadrare il personale da impiegare nelle attività di laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Le prescrizioni sono osservate in quanto agevolano lo scambio di informazioni consentendo - nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali - l'accesso automatizzato ad alcuni schedari nazionali degli Stati aderenti (registri di immatricolazione dei veicoli; archivi d'analisi del DNA e dei dati dattiloscopici).

Si ribadisce tuttavia come, allo stato, siano ancora in fase di allestimento le strutture necessarie al prelevamento nonché alla gestione dei profili del DNA.

SEZIONE 5 - CRITICITÀ:

Non si sono evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

SEZIONE 6 -SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:


- i) Sono in corso di raggiungimento le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Allo stato non si è sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

ALLEGATI:

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale e della contabilità e del bilancio; Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



Disegno di legge recante: "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale".

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge in primo luogo le istituzioni di nuova creazione (banca dati nazionale del DNA e di laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA) alle quali viene demandato il compito di gestione dei profili del DNA, gli uffici giudiziari e di polizia competenti, i quali dovranno alimentare le predette istituzioni. Le predette istituzioni, inoltre, sono rispettivamente inquadrati nel dipartimento di p.s. del Ministero dell'Interno e nel dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale, nell'ottica del mantenimento delle garanzie per gli indagati e gli imputati richieste dal nostro ordinamento costituzionale.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nei ddl sono individuate le risorse per l'implementazione ed il funzionamento delle nuove istituzioni sopra richiamate.

e) Aree di criticità.

Non sussistono aree di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento; il disegno di legge delega si è reso opportuno per ciò che concerne la materia dei ruoli tecnici dell'amministrazione penitenziaria, trattandosi di materia articolata la quale necessita anche di una adeguata disciplina di dettaglio.

Disegno di legge recante: "Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale".

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di procura, del giudice per le indagini preliminari, dei giudici di merito (di primo e di secondo grado), gli avvocati, gli eventuali investigatori privati, che sono i destinatari «diretti» delle norme introdotte o modificate.

Destinatari «indiretti» dell'intervento sono i soggetti sottoposti al prelievo del materiale biologico.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

L'obiettivo manifesto è quello di potenziare ed affinare l'efficienza e l'efficacia dell'azione giudiziaria, contemperando le esigenze investigative con le garanzie costituzionali in tema di libertà personale. L'individuazione dei casi e dei modi dei prelievi coattivi del materiale biologico, in assenza del consenso della persona interessata, nonché la predisposizione di un'articolata disciplina, con l'allargamento dei casi di ricorso all'incidente probatorio non connotati dalla «non rinviabilità» della prova al dibattimento, anche nel medio-lungo periodo, contribuiscono creare un «circuito virtuoso» idoneo a ridurre i margini di errore giudiziario.

Oggi, infatti, sono aumentate in maniera esponenziale le possibilità di estrarre l'impronta genetica da materiali biologici reperiti sul luogo del fatto, ottenendo risultati che presentano un elevato grado di affidabilità in condizioni che solo qualche anno addietro erano ritenute proibitive o scarsamente significative.

È considerevole l'aumento di casi giudiziari nei quali si riesce a determinare l'impronta genetica di coloro che hanno lasciato delle tracce sul luogo del commesso reato (si pensi all'individuazione di alcuni mafiosi che parteciparono alla strage di Capaci, all'esito del confronto del loro DNA con il profilo genetico estratto dalle particelle di mucosa boccale rinvenute sulle cicche di sigarette repertate sul luogo del gravissimo fatto); e ciò sta incrementando, di conseguenza, il fabbisogno di procurarsi, a fini di comparazione, l'impronta genetica della persona sottoposta alle indagini ovvero di soggetti, a vario titolo, coinvolti nel fatto criminoso.

D'altro canto, il quadro di riferimento scientifico, rispetto ai tempi della citata decisione della Consulta (1996), è profondamente mutato, essendosi oggi consolidate tecniche e metodi che permettono l'estrazione del profilo genetico utile per le investigazioni anche da ridottissime quantità di materiale biologico e tramite interventi spesso anche incruenti. Si vuole dire che, per l'individuazione del profilo genetico dell'individuo, non è più necessario il prelievo ematico – forzoso nel caso

il cui soggetto non presti il consenso – potendo essere sufficiente il prelievo di peli, capelli o saliva.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa finanziaria, economica e sociale.

Sotto l'aspetto organizzativo e sociale, l'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda diversi soggetti:

- in primo luogo, il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, chiamati a verificare la sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale formidabile mezzo di ricerca della prova;

- in secondo luogo, la polizia giudiziaria, chiamata ad una maggiore accortezza nella gestione delle risorse investigative, costituendo il prelievo obbligatorio del DNA solo *l'extrema ratio*.

E) Aree di criticità.

Non si rilevano aree di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Al fine di colmare un evidente vuoto normativo, sopra rappresentato, l'unico intervento possibile risulta quello mediante l'introduzione di disposizioni di rango primario.

Rispetto all'intervento normativo proposto altri progetti di legge della precedente legislature, in particolare l'atto Senato n. 857 e l'atto Camera n. 782, si prefiggono di regolamentare la medesima materia. Quest'ultimo, in particolare, contiene soluzioni alternative, non del tutto condivisibili, peraltro limitate al solo prelievo obbligatorio di sangue (che nel presente disegno di legge non viene contemplato) e ridefinisce tale strumento di ricerca della prova, da assumere nella fase delle indagini preliminari, esclusivamente attraverso il ricorso all'incidente probatorio.

Perplessità si innestano in ordine alla scelta normativa della proposta di legge atto Camera n. 782 di consentire, nei casi di urgenza, in cui il pubblico ministero abbia l'esigenza immediata di compiere accertamenti irripetibili sulla persona che necessitano il prelievo di sostanze utili per comparazioni, anche genetiche, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, di cui si prevede una modifica con l'introduzione di un apposito comma 5-bis. E ciò perché si tratta di accertamenti ontologicamente ripetibili.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è lo strumento tecnico-normativo preferibile.

In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge. Il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento.

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

Legge 4 agosto 2008, n. 135 recante: "Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997".

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia; Ministero degli esteri;
- Data di entrata in vigore: 31 agosto 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio né pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi.

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ':

Le finalità prefissate sono state raggiunte dal momento che con tale intervento normativo si intendeva adeguare la legislazione nazionale ai dettami dell'ordinamento internazionale,

coinvolgendo gli uffici giudiziari e consentendo lo scambio di informazioni nella lotta contro "la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro".

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento produce effetti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche dal momento che si propone di estendere l'incriminazione delle condotte di riciclaggio di denaro, di migliorare la cooperazione all'interno dell'Unione europea nella lotta contro le frodi comunitarie, di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata, di raccogliere informazioni sulle persone giuridiche al fine di prevenire la penetrazione della criminalità organizzata nella economia legale.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Le prescrizioni sono osservate posto che sono già previste nel nostro sistema giuridico misure di sequestro, confisca (anche di valore, avente ad oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto) o privazione vertenti sugli strumenti utilizzati per perpetrare il reato di frode, corruzione attiva o passiva, riciclaggio di denaro nonché sui proventi di tali illeciti.

SEZIONE 5 - CRITICITA':

Non si sono evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:

- i) Sono state raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non si è sentita l'esigenza di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

ALLEGATI:

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse

le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento:
Direzione generale della contabilità e del bilancio e Direzione generale di Statistica
di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile



Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari".

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento normativo coinvolge gli uffici giudiziari competenti alla trattazione dei procedimenti relativi a reati previsti dal Secondo Protocollo, consentendo lo scambio di informazioni tra le stesse e la Commissione europea nella lotta contro "la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro".

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare compiutamente la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Non sono previsti ulteriori impegni per gli uffici interessati superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e gli organici normalmente a loro disposizione.

e) Aree di criticità:

Non sussistono aree di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento.

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE
(VIR)**

Legge 23 luglio 2008, n. 124, recante: "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato".

- Amministrazione responsabile: Ministero della giustizia;
- Data di entrata in vigore: 26 luglio 2008;
- Indicazione del referente dell'amministrazione: dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005 n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;
- b) Risultano interventi sulla regolamentazione della materia nel corso del biennio dal momento che la Corte Costituzionale, con sentenza del 7-19/10/2009, n. 262, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 in relazione agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost.. Vi sono, altresì, iniziative parlamentari in materia: AS n. 2180, presentata il 12 maggio 2010 (in corso di esame in commissione) dal Sen. Gasparri ed altri recante "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" AC n. 2476, presentata il 26 maggio 2009 (da assegnare) dall'On. Soro recante "Abrogazione della legge 23 luglio 2008, n. 124, recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello

Stato".

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ:

Le finalità di tale intervento normativo raggiunte nella immediatezza sono state quelle di tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni facenti capo alle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio dei Ministri), sospendendo i processi penali, anche già in corso, a loro carico, fino alla cessazione della carica o della funzione, presso i vari uffici giudiziari competenti.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento ha prodotto effetti direttamente sulla attività - salvaguardata nella sua continuità e regolarità - delle più alte funzioni pubbliche nonché sull'operato degli uffici giudiziari competenti per i processi a loro carico.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Le prescrizioni contenute nel provvedimento normativo in esame, fino all'intervento della Consulta, risultano essere state osservate.

SEZIONE 5 - CRITICITÀ:

Sono state, *a posteriori*, rilevate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni tali da giustificare la pronuncia di illegittimità costituzionale sopra indicata.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI:

- i) Sono state soltanto in un ambito temporale circoscritto raggiunte le finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
- ii) Non sono insorti costi o effetti non previsti;
- iii) Non sono state adottate misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione essendo, peraltro, intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale.

ALLEGATI:

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento: Direzione generale della contabilità e del bilancio e Direzione generale di statistica di questo Ministero.

Roma, 29 marzo 2012

Firma del responsabile

Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato".

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento normativo coinvolge gli uffici giudiziari competenti alla trattazione dei procedimenti relativi alle più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Consiglio dei Ministri).

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo dell'intervento normativo, già nel breve periodo, è di tutelare l'interesse al sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte cariche dello Stato.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Non sono previsti ulteriori impegni per gli uffici interessati superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e gli organici normalmente a loro disposizione.

e) Aree di criticità.

Non sussistono aree di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento.

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

Legge 16 marzo 2009, n. 25, recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali:

- a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;**
- b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3 (2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003 in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006".**

- **Amministrazione responsabile:** Ministero della giustizia; Ministero degli esteri;
- **Data di entrata in vigore:** 28 marzo 2009;
- **Indicazione del referente dell'amministrazione:** dott.ssa Adele Pompei; telefono: 06/68853092; indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI:

- a) Ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 9, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e dell'art. 4 DPCM 19 novembre 2009, n. 212, "Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246" si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sulla attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo dell'atto normativo medesimo allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari;

- b) Non risultano modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento nel corso del biennio né iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi. Si allega, viceversa, una pronuncia giurisprudenziale che richiama la normativa in esame (Cass. pen., sez. VI, 9.11.2010, n. 40169).

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA':

La finalità realizzata è stata quella di aggiornamento e semplificazione delle procedure (in tema di certificazione, autentica o legalizzazione della richiesta di estradizione e di documentazione a sostegno; di estradizione riguardo alla condotta punibile con la pena di morte da parte del richiedente; di informazioni particolarmente sensibili a sostegno della richiesta) nonché di ampliamento dell'ambito di operatività dell'Accordo già esistente (in tema di possibilità per il richiedente di accertare se la persona sospettata o imputata di reato sia titolare di uno o più conti bancari presso le banche ubicate nel territorio dello Stato richiesto; di possibilità di costituire una squadra investigativa comune allo scopo di combattere il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il terrorismo; di possibilità di assumere testimonianze di persone che si trovino nello Stato richiesto mediante l'utilizzo di tecniche di video trasmissione; di possibilità di utilizzare mezzi veloci di comunicazione; di possibilità di procedere al congelamento e alla confisca di beni).

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI :

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non produce costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI:

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento in oggetto produce l'effetto di approfondire la cooperazione internazionale penale tra i Paesi firmatari per una migliore amministrazione della giustizia, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Le prescrizioni normative risultano essere state osservate.

SEZIONE 5 - CRITICITA':

Non sono state evidenziate criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.